

---

# Società in concordato preventivo: è legittima l'iscrizione a ruolo e relativa notifica della cartella di pagamento?

---

di [Isabella Buscema](#)

Publicato il 5 Luglio 2018

Occorre prendere atto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla legittimità della cartella di pagamento notificata ad una società già ammessa alla procedura di concordato preventivo. Tale diatriba ha un notevole risvolto pratico in un contesto economico, come quello attuale, che registra sempre più richieste di accesso alle procedure di risoluzione della crisi di impresa

## Società ammessa alla procedura di concordato preventivo

Il [concordato preventivo](#) è una **procedura concorsuale** a cui può ricorrere il **debitore**, che si trovi in **uno stato di crisi o di insolvenza**, per tentare il risanamento dell'impresa oppure per liquidare il proprio patrimonio, evitando così la gravosa [procedura fallimentare](#).

E' una procedura attraverso la quale l'imprenditore ricerca *un accordo con i suoi creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni*.

Secondo un preciso orientamento<sup>[1]</sup> deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo e la [notifica della relativa cartella di pagamento](#) a società ammessa<sup>[2]</sup> alla procedura di concordato preventivo, in quanto, da un lato, l'apertura della procedura di concordato integra quel fondato pericolo per la riscossione<sup>[3]</sup> che, ai sensi dell'articolo 11 del [D.P.R. 602 del 1973](#), legittima l'emissione del ruolo e, dall'altro lato, perché il ruolo assolve essenzialmente ad una funzione ricognitiva del credito fiscale, improduttiva di effetti ai fini dell'esecuzione esattoriale, e che soddisfa l'ulteriore esigenza di garantire l'accesso al giudice tributario, assicurando inoltre chiarezza e trasparenza nel rapporto con gli altri creditori.

Peraltro, la procedura di concordato preventivo è un atto di autonomia privata, imputabile direttamente alla volontà del debitore e non può portare ad elidere gli obblighi tributari.<sup>[4]</sup>

Occorre riconoscere la **facoltà** dell'Amministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento nei confronti del contribuente che abbia già presentato una valida proposta di concordato preventivo, per due ordini di motivi:

1. La cartella di pagamento è atto prodromico all'inizio dell'**esecuzione coattiva**<sup>[5]</sup>, equiparato a tutti gli effetti all'istituto del precetto previsto dall'art. 480 c.p.c., sicché essa **non** costituisce un vero e proprio atto esecutivo da ricomprendersi nella previsione di cui alla norma dell'art. 168 L.F., che, invece, fa riferimento espressa

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento